

N. R.G. 10/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

nella composizione della crisi da sovraindebitamento n 10/2020 promossa da:

DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA
L. N. 3/2012

Il Giudice Delegato,

vista la proposta di accordo di composizione ai sensi dell'art. 6 e ss. della L. n. 3/2012
presentata da

- rilevato preliminarmente che alla luce dell'art 7 bis comma I e III L 3/2012 , trattandosi di componenti di un medesimo nucleo familiare (coniugi conviventi) ed avendo il sovraindebitamento origine comune, i ricorrenti hanno proposto un unico ricorso mantenendo distinte le rispettive masse attive e passive;

- richiamati:

- gli atti allegati alla proposta ed in particolare l'attestazione redatta dall'OCC dott. _____, dimessa ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 1, della L. n. 3/2012;

- gli esiti dell'udienza svoltasi in data 28 aprile 2021, in cui è stato dato atto dell'insussistenza d'iniziative o atti fraudolenti posti in essere dai debitori;
- le risultanze della votazione con cui il ceto creditorio ha espresso il proprio parere con percentuale di dichiarazioni di consenso pari all'86,37% ;
- l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dall'O.C.C. depositata in data 22 aprile 2021, ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. n. 3/2012, attestante altresì la proposizione di contestazioni nei 10 giorni previsti dalla disposizione citata da parte del creditore ;
- l'art. 12, comma 2 della L. n. 3/2012, a tenore del quale “il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.”;

OSSERVA

ha reiterato nei dieci giorni successivi alla comunicazione da parte dell'OCC ex art 12 comma I della relazione sui consensi espressi, l'eccezione di inammissibilità dell'accordo, già formulata in funzione dell'udienza fissata ex art 10 comma I, con correlata richiesta di revoca del decreto di ammissione alla procedura di sovraindebitamento , ritenendo i ricorrenti responsabili di aver posto in essere atti in frode ai creditori in ragione della costituzione, in data 18 giugno 2015, di fondo patrimoniale ex art 167 cod civ, con conseguente “ effetto segregativo” di gran parte del patrimonio immobiliare, successivamente oggetto di revoca ex art 2901 cod civ da parte del Tribunale di Brescia con sentenza 3560/2016 emessa in accoglimento della domanda proposta da e da ritenersi, in tesi, causa impeditiva all'omologazione dell'accordo proposto. Secondo la prospettazione di , l'esistenza

di atti con finalità protettiva posti in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie anteriormente alla fase di accesso alla procedura, ancorché debitamente evidenziati nel ricorso introduttivo, condizionerebbe irrimediabilmente in negativo la valutazione di meritevolezza del debitore rimessa al giudice, costituendo motivo di revoca del decreto di cui al comma I dell'art. 10. Tale impostazione, con i relativi precisi applicativi, non può tuttavia condividersi, presupponendo che all'espressione "iniziative od atti in frode ai creditori" di cui all'art 10 comma III, 11 comma V e, successivamente alla novella apportata dalla L 176/2020 , all'art 7 comma II lett d quater (atti diretti a frodare le ragioni dei creditori) debba essere attribuito un significato incompatibile con la struttura e le finalità dell'accordo di composizione della crisi. peraltro, mostra di pervenire alle descritte conclusioni in difetto di una ponderata valutazione dell'incidenza dell'atto protettivo (la costituzione del fondo) sulla consistenza del patrimonio che i debitori pongono a disposizione del ceto creditorio nella prospettiva dell'accordo.

a)Sotto il primo profilo, deve in primo luogo evidenziarsi come già nella vigenza della disciplina anteriore alla novella introdotta dalla L 176/2020, sia stato chiarito che *“Le speciali procedure da sovraindebitamento (art. 7 e seg. della I. n. 3 del 2012 come modificata) hanno avuto la funzione di colmare almeno in parte una lacuna dell'ordinamento: in tal guisa, come da più parti è stato osservato, esse hanno esteso il principio della concorsualità oltre il limite tradizionalmente segnato dall'insolvenza dei soli debitori commerciali di dimensioni non piccole (cfr. art. 6, primo comma). L'ampliamento è stato realizzato attraverso l'introduzione di una disciplina peculiare e differenziata, che però trova fondamento nella condivisione della natura concorsuale e concordataria dell'accordo di cui si tratta. Invero è netta nella disciplina normativa la similitudine con l'istituto del concordato preventivo. La composizione della crisi difatti è una procedura che mira all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (art. 1 legge fall.), formula ai propri creditori. Si tratta cioè di un accordo dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola "tutti i creditori". Operando la sua efficacia anche nei confronti dei creditori dissenzienti, non può parlarsi di un vero accordo (di diritto privato), dal momento che questo presupporrebbe sempre il consenso. Come è stato rilevato anche in*

dottrina, si tratta di una sorta di deliberazione maggioritaria, che coinvolge tutti in esatta coerenza col canone di universalità soggettiva. Tale ambito consente di ritenere non seriamente contestabile l'accostamento all'istituto concordatario, e postula che si debbano estendere all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilità” (Cass. 17834/2019 punti VII e VIII della motivazione). L'accostamento dell'accordo di composizione della crisi alla procedura concordataria ha del resto trovato pieno riconoscimento, anche sotto il profilo terminologico nella scelta di disciplinare il “concordato minore” nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) con riguardo alla posizione dell'imprenditore il cui patrimonio non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale. In tale ottica merita , pertanto , piena condivisione l'orientamento accolto da parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Pescara , 25 settembre 2020 Pres. A. Bozza, Rel L.T. Marganella in www.dirittofallimentaresocietà.it) incline ad attribuire all'espressione “atti in frode ai creditori” un significato non dissimile dalla valenza che esso assume nel contesto dell'art 173 l.f. Nell'accordo di composizione della crisi la condizione di “meritevolezza” del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale predisposta dalla legge a sua tutela, richiede che sussista (art 7 comma II lett d quater) e permanga nel corso della procedura (art 10 comma III ed 11 comma V) una generale condizione di correttezza suscettibile di positivo riscontro ove il debitore abbia fornito tutti gli elementi per la ricostruzione della propria posizione economica e patrimoniale e per l'individuazione di eventuali atti dispositivi del patrimonio , così da consentire la completa informazione dei creditori chiamati ad esprimere il proprio consenso riguardo alla proposta. In quest'ottica, nel decreto emesso ex art 10 comma I si è evidenziato, differenziando la nozione di atti in frode da quella di atti in pregiudizio alle ragioni creditorie richiamata dall'art. 2901 cod civ, come il concetto di frode, nell'accordo di composizione della crisi, evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto

quid pluris del carattere “fraudolento”, come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale (in tal senso – seppur con riferimento ai requisiti d’accesso alla procedura concordataria – Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013). Nel Concordato Preventivo l’accertamento del C.G. è stato interpretato in termini di disvelamento, nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale, di elementi di carattere patrimoniale non rivelati dal debitore nella domanda di concordato che, se conosciuti dai creditori, li avrebbero indotti a prendere una decisione differente sulla proposta di concordato (Cass 30537/2018; Cass 5689/2017; Cass. 26429/2017; Cass. 7379/2018; Cass 16856/2018). Pertanto la frode è rappresentata da una mistificazione dei fatti da parte del debitore con la finalità (anche se non realizzata) di manipolare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che vengano messi a disposizione del ceto creditorio tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta (Tribunale di Pescara cit;; Tribunale di Benevento, 23 aprile 2019 est M. Monteleone). In esito alle modifiche introdotte dalla L 176/2020 è stata¹ condivisibilmente individuata la ricorrenza di atti in frode : *“a) quando l’atto dispositivo pregiudizievole per i creditori sia addirittura preordinato rispetto all’ingresso nella procedura concorsuale, sì che quest’ultima viene utilizzata in modo abusivo non tanto per risolvere la situazione di sovraindebitamento quanto per validare il precedente trasferimento patrimoniale, imponendo ai creditori una soluzione della crisi irragionevole e fortemente insoddisfacente ; b) quando la stessa si connoti, al pari di quanto da tempo affermato in tema di concordato preventivo, come una falsa rappresentazione della realtà fattuale – omissiva o commissiva - tale da alterare la percezione dei creditori, compiuta con dolo dal debitore, che venga successivamente “scoperta” (...in sede di ammissione alla procedura liquidatoria, ma nel caso dell’accordo in fase di ammissione o di omologazione, così come in fase di omologazione per il piano del consumatore)”. Deve pertanto escludersi la sussistenza di “atti in frode ai creditori” ex art 10 L 3/2012, legittimanti la revoca del decreto emesso ex art 10 comma I quando, come nella fattispecie che occupa, l’atto con finalità protettive (costituzione di un fondo patrimoniale ex art 167 cod civ.), stipulato svariati anni prima dall’accesso alla procedura di sovraindebitamento ed oggetto di azione revocatoria ex art 2901 cod*

civ. da parte di un creditore, sia stato correttamente evidenziato dai debitori nel ricorso introduttivo così da consentire una completa informazione del ceto creditorio ed una corretta valutazione della proposta di accordo.

b) Deve poi evidenziarsi, quanto al secondo profilo, come la costituzione del fondo patrimoniale risulti sostanzialmente neutra rispetto alla consistenza del patrimonio che i ricorrenti mettono a disposizione dei creditori, atteso che i beni immobili destinati, nel giugno 2015, all'esclusivo soddisfacimento delle esigenze familiari, nella prospettiva dell'accordo oggetto del presente giudizio di omologa, vengono posti in liquidazione attraverso procedure competitive (promosse in costanza di altrettante proposte irrevocabili nelle quali risultano essere state versate le cauzioni richieste) ed il ricavato viene integralmente destinato al soddisfacimento dei creditori, "denotando così non una finalità elusiva, ma, semmai, una volontà di addivenire ad una soluzione negoziale della crisi da sovraindebitamento anche attraverso beni originariamente destinati ad un fine diverso" (Tribunale di Benevento cit). Anche sotto il profilo della valutazione di convenienza dell'accordo rimessa ex art 12 comma II al giudicante in caso di contestazioni, in considerazione di quanto evidenziato e tenuto conto di quanto attestato dall'OCC (pag. 54 – 58), deve quindi ritenersi che la condizione del credito di ADE non possa essere soddisfatta in misura differente rispetto a quanto accadrebbe nell'ambito della liquidazione del patrimonio.

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione;

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da

DISPONE

ai sensi dell'art 12 comma II L 3/2012 la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Parma e sul portale www.fallimentiparma.it nonché nel Registro Imprese ;

CONFERMA

ai sensi dell'art 13 comma I L. 3/2012 *(se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsti dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'art. 28 del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267)* nel ruolo di Liquidatore il dott.

RICORDA

che ai sensi dell'art 12 comma III L 3/2012 l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

RICORDA

che si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (art 12 comma II L 3/2012) e , pertanto, che avverso il presente decreto può essere proposto reclamo al Tribunale nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 26/08/2021

Il Giudice Delegato